



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nola, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2473 / 18 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 20 luglio 2018, avente a oggetto opposizione ai sensi della Legge numero 689 del 1981, vertente

TRA

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

.....
.....
..... elettivamente domiciliata in
Alessandria, alla Via Cremona, 6, presso Alessandria Globoconsumatori Onlus, che ha
dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0131033350 o
all'indirizzo pec globoconsumatori@pec.globoconsumatori.it;

OPPONENTE

E

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Napoli alla Via
A. Vespucci, 172;

OPPOSTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 20 luglio 2018, la ricorrente s.n.c. concludeva per l'accoglimento del
ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sent 3767/18

Rg 2473/18

Rep /

Gen 15268/18

Con ricorso inviato a mezzo del servizio postale il 9 marzo 2018, _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, distinto dal numero SCV0005508805, elevato il 23 agosto 2017, notificato il 7 febbraio 2018, per la violazione dell'articolo 142, comma 8 del c.d.s. perché << superava di oltre 10 KM/H e di non oltre 40 KM/H i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 130,00. L'infrazione è stata commessa il giorno 23/08/2017, nel tratto avente lunghezza km 6,142 direzione Nord dell'AUTOSTRADA A30, AUTOSTRADA CASERTA-NOLA-SALERNO, sito nel territorio del comune di Palma Campania, provincia di Napoli >> (testuale nel suddetto accertamento).

L'opponente eccepiva l'illegittimità del menzionato accertamento per l'inapplicabilità al sistema SICVE della tolleranza del 5%, nonché per la mancata taratura dello strumento di rilevazione elettronica.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento del suddetto accertamento di violazione delle norme del c.d.s., previa sospensione dell'esecutività dello stesso.

Instauratosi il contraddittorio, la _____ s.n.c. insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La Prefettura di Napoli disertava il dialogo processuale.

Precisate le conclusioni, esaminata la documentazione in atti, questo giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia della Prefettura di Napoli, benchè ritualmente a essa notificato, a cura della cancelleria, il decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti.

Rileva osservare che va dichiarata l'ammissibilità del ricorso essendo stato lo stesso inviato a mezzo del servizio postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del menzionato verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, subito osservandosi che occorre fare riferimento alla data di spedizione del plico. Sul punto rileva osservare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 18 marzo 2004, ha affermato che: «... alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze di questa Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purchè la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22 (siccome nel caso ora in rassegna n.d.r.) ».

Nel caso di specie ora in esame il menzionato verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada è stato notificato il 7 febbraio 2018 e il ricorso è stato proposto, mediante l'invio del suddetto plico, il 9 marzo 2018, nel rispetto dei trenta giorni previsto dalla normativa vigente in subiecta materia.

Ancora in via preliminare rileva osservare che va dichiarata la competenza di questo giudice a conoscere dell'opposizione de qua, sussistendo la competenza ratione materia, per valore e per territorio di questo giudice, subito avvertendosi che la competenza per territorio va individuata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto Legislativo n. 150 dell'1 settembre 2011, nel giudice del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi intendere con tale espressione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, il luogo nel quale la violazione è stata accertata (Cass. SS. UU. n. 4130 del 1988), che nel caso ora in rassegna è nel tenimento del Comune di Palma Campania e, pertanto, rientra nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Nola. Sul punto rileva osservare che la Corte di Cassazione con ordinanza n.9486/2012 ha affrontato la delicata questione della

competenza per impugnare gli accertamenti di violazione elevati in base alle rilevazioni del tutor. La Suprema Corte ha affermato che “ in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S.. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’articolo 81 c.p. è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione ”. Invece, il criterio da utilizzare per determinare la competenza è quello della porta di uscita del sistema SICVE. E infatti: “ l’articolo 22, comma 1, della L. 24/11/1981 n.689 e l’articolo 204 bis del c.d.s. dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Epperò, la violazione accertata con il sistema SICVE, c.d. Tutor, si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. Autovelox, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un’auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il Giudice competente a conoscere dell’opposizione potrà utilmente farsi ricorso all’articolo 9 c.p.p. laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale (ossia con riferimento al luogo in cui il reato è stato consumato), è competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada tra due Comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è

situata la porta di uscita del sistema SICVE ”.

Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.

Il tutor non misura la velocità istantanea come l'autovelox, ma quella media in un tratto di strada collocato tra due punti determinati ove sono situati gli strumenti di rilevazione, non può applicarsi la stessa percentuale di tolleranza del 5% prevista per l'autovelox, bensì una riduzione diversa come precisato dall'articolo 345 disp. att. al c.d.s., difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito.

Invero, sebbene nei verbali notificati, alla velocità risultata e contestata si applichi sempre la riduzione del 5%, come previsto D.M.29/10/1997, detta riduzione è palesemente illegittima, in quanto non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall'autovelox, che, invece, consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'articolo 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada. Infatti, non può ritenersi apparecchiatura "Autovelox" il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al tutor deve applicarsi la riduzione prevista dal citato articolo 345, comma 3, disp. att.; ciò comporta che, in difetto di precisazione normativa, non può essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia, va applicata la riduzione "progressiva" del 5%, 10% e 15% e poiché la legge, prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diversa dalle postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex articolo 142 violato; in ogni caso in cui venga applicato tout

court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.

Solo per completezza di disamina, con riferimento alla eccezione di omessa taratura dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, rileva osservare che questo giudice, mutando il precedente orientamento e aderendo al principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 18 giugno 2015, la ritiene fondata.

Sul punto, la Corte Costituzionale, nell'or citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 comma 6 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nella parte in cui << non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura >>, precisando che << appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti ed a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazione della tensione di alimentazione il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate >> e, infine, ha aggiunto << la costante interpretazione dell'articolo 45 da parte della Corte di Cassazione si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento >>. Ne consegue che, con riferimento allo strumento di rilevazione elettronica della velocità << l'eventuale mancanza della taratura, di per sé, costituisce

prova del difetto di funzionamento del suddetto strumento >>.

Orbene, alla luce dell'or citata sentenza, nel caso ora in esame, agli atti manca la prova delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, secondo le modalità prescritte, non avendo, la P. A. opposta, offerto adeguata prova al riguardo.

Ne consegue l'illegittimità del menzionato accertamento di violazione delle norme del c.d.s. non potendosi riconoscere la correttezza e, pertanto, l'attendibilità dell'accertamento effettuato da uno strumento di rilevazione elettronico non sottoposto a taratura.

Per i superiori rilievi, l'opposizione va accolta.

L'opposta va condannata al pagamento, a favore dell'opponente, dell'esborso per il contributo unificato sostenuto per la presentazione del ricorso.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nola, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla GMA PROTO PAINT s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Falsone Giovanni, nei confronti della Prefettura di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione,
- 2) condanna la Prefettura di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della GMA PROTO PAINT s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Falsone Giovanni, dell'esborso per il contributo unificato nella misura di € 43,00.

Così deciso il 20 luglio 2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di NOLA
25 LUG 2018
Depositato il
N Cancelliere

Il Giudice di Pace
Anna Esposito